PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020









## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

## "MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI"

Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI) Tel./Fax 0587/52680

email: piic837006@istruzione.it - pec: piic837006@pec.istruzione.it

sito web: www.icgandhipontedera.edu.it

C.F. 81004200507 - Codice Univoco IPA UFHIVJ



**OGGETTO:** COMUNICAZIONE nuove regole per il contrasto del Covid 19 e lo svolgimento in sicurezza della didattica a scuola a partire dal 5 febbraio 2022 ai sensi del:

- DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5
- Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 prot. 9498
- il DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5. "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo";
- la Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 prot. 9498 con oggetto: "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2"

con la presente si comunica in maniera sintetica, rinviando alle norme precedentemente citate, le nuove regole per il contrasto del Covid 19 e lo svolgimento in sicurezza della didattica a scuola a partire dal 5 febbraio 2022,

a tal fine si porta all'attenzione che l'articolo Art. 6 comma 6 D.L. 5 del 04/02/2022 ha abrogato le precedenti misure in vigore pertanto a partire da lunedi 7 febbraio 2022 saranno attuate le regole del D.L. 5 del 5 febbraio 2022 oggetto della presente comunicazione

Ai genitori Agli studenti e studentesse Al personale docente Al personale non docente dell'Istituto Comprensivo Agli atti della scuola Al sito web

.C. M.K. GANDHI - PONTEDERA Prot. 0001559 del 05/02/2022 (Uscita)

Visto

Vista

	NUMERO DI CASI NELLA SEZIONE	REGOLE DA ATTUARE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Scuola dell'Infanzia	Fino a $4$ casi accertati	Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione, l'attivit educativa e didattica prosegue in presenza per tutti gli alume ed alunne con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vi respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degi educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'utimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo a COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo deffettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosom ministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, a quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.	Art. 6 comma 1 punto a.1 D.L. 5 del 04/02/2022
	Con 5 o più casi accertati	Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.	Art. 6 comma 1  punto a.2  D.L. 5 del 04/02/2022
		Le attività didattico educative saranno assicurate dalle docenti mediante le LEAD (Legami Educativi a Distanza).	

	NUMERO DI CASI NELLA CLASSE	REGOLE DA ATTUARE	RIFERIMENTO NORMATIVO	
Scuola primaria		Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.		
	Fino a $4$ casi positivi accertati	In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.	Art. 6 comma 1  punto b.1  D.L. 5 del 04/02/2022	
		In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione; Si allega alla presente autocertificazione.		
		"Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di:		
$d_1$		avere concluso il ciclo vaccinale primario		
Scuola		• o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,		
		• oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,		
		l'attività didattica prosegue <u>in presenza</u> con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da		
	Con 5 o più casi positivi accertati	parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni	Art. 6 comma 1	
		fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.	punto b.2  D.L. 5 del 04/02/2022	
		Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.		
		Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;		

C	1 caso positivo accertato	"Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, <u>l'attività didattica prosegue per tutti in presenza</u> , con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni <u>fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto</u> con il soggetto confermato positivo al COVID-19;	Art. 6 comma 1 punto c.1 D.L. 5 del 04/02/2022
	2 o più casi positivi accertati	"Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di:  • avere concluso il ciclo vaccinale primario  • o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,  • oppure di avere effettuato la dose di richiamo,  l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.  Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.  Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.	Art. 6 comma 1  punto c.2  D.L. 5 del 04/02/2022

	REGOLE DA ATTUARE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Norme sanitarie	Nei casi di cui al comma 1, lettera <i>a)</i> , numero 2), lettera <i>b)</i> , numero 2), primo periodo, e lettera <i>c)</i> , numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.  Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.  La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.	Art. 6 comma 2 D.L. 5 del 04/02/2022
	<ul> <li>fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che:</li> <li>hanno ricevuto la dose booster</li> <li>o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni,</li> </ul>	Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 prot. 9498

• o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario,

per tutte le altre fattispecie <u>la quarantena per contatto stretto</u> <u>è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.</u>

## Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata <u>l'esecuzione immediata di un test diagnostico</u>. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
- oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
- •oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 <u>alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.</u>

E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022 prot. 9498

CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO

	REGOLE DA ATTUARE	RIFERIMENTO NORMATIVO
	Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5	Art. 6 comma 3 D.L. 5 del 04/02/2022
Norme generali	la sospensione delle attività didattica avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.  Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.  Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.	Art. 6 comma 4 D.L. 5 del 04/02/2022
	La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.  L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità.	Art. 6 comma 5 D.L. 5 del 04/02/2022

# PON "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020





DATI ANAGRAFICI GENITORI E ALUNNO/A





Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "M.K. Gandhi" Pontedera

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI AMMISSIONE A SCUOLA DOPO QUARANTENA PRECAUZIONALE D.L. 5 del 4/2/22 (dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto				nato/a			i1
con codice fiscale			in qualità di :		genitore esercente la responsabilità genitoriale		
tutore	soggetto affidatario ai sensi della L.		. n. 184/83 dell'alunno		Cognome Nome alunno/a:		
nato a			i1		con codice fiscale		
frequentante	la classe della scuola				dell'Istituto Comprensivo "M.K. Gandhi" di Pontedera		
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  DICHIARO							
•	/ale voce/i delle sottostanti c			_			
Si è sottoposto/a ad un <u>"test antigenico autosomministrato"</u> così come previsto dal D.L. 5 del 4/02/2022 e che il							
risultato del suddetto test risulta essere <b>NEGATIVO.</b>							
Inoltre non presenta sintomi di influenza e/o temperatura superiore a 37,5°							
Pontedera li			F	irma del	genitore dichiarant	te:	